

N. 6712.

EDITTO

Si rende noto, che ad Istanza 2 Marzo 1867 N. 151 del Dott. Giov. Domenico Mazzocchi tanto quale procuratore degli Amministratori speciali concorsuali della sostanza ceduta dai consorti Levi, Muja e forti ai due Concorsi Marietti e Soresi di Milano, quanto quale Amministratore stabile del Concorso Marietti e di Edoardo De Welz quale Amministratore stabile del concorso Soresi, prodotta dinanzi al R. Tribunale civile e correzionale di Milano in base al suo decreto 25 marzo stesso p. n. e relativa sua requisitoria 6 luglio p. p. N. 474 avrà luogo in questo Tribunale nel consesso N. 4 dinanzi apposita commissione il duplice esperimento d'Asta delle realtà sottodescritte fissati pel primo esperimento il di 20 gennaio 1868, e pel 2. il di 17 febbraio successivo sempre dalle ore 9 antim. alle 2 pomer. alle condizioni sottosposte, portate dal catastrato d'asta 2 marzo 1867.

Condizioni

1. Qualunque concorrente all'asta dovrà fare il deposito nelle mani della commissione giudiziale della somma in effettivo numerario corrispondente alla decima parte almeno del valore di stima e di quello che verrà abbasso indicato per ogni lotto, dichiarandosi escluso ogni altro mezzo di cauzione. Tale deposito poi sarà subito dopo l'asta passato dalla commissione giudiziale al signor dott. Giov. Domenico Mazzocchi di Milano quale rappresentante della parte venditrice, od a chi sarà stato a tale effetto dal medesimo sostituito, e verrà imputato all'atto del pagamento del prezzo in conto del medesimo, giusta il convenuto nell'infra scritto art. 12 salvo al caso contemplato nell'altro susseguente art. 20 di questi capitoli.

2. Chiunque si presenterà come oblatore all'asta, quando non sia domiciliato in Padova o in Venezia dovrà eleggere all'atto dell'asta medesima il proprio domicilio in una di dette città presso qualche persona o ditta commerciale per l'effetto che siano alla stessa validamente intimati tutti gli atti che avranno riferimento alla vendita contemplata dai presenti capitoli ed alla relativa esecuzione.

3. L'asta verrà aperta tanto sopra offerte fatte per ciascun lotto, quanto sopra offerta complessiva di tutti i lotti. Nel caso di offerta complessiva le offerte parziali si avranno come non avvenute quando queste non esauriscano tutti e singoli i lotti, e non siano superiori nella loro totalità alla suddetta offerta complessiva.

4. Presentandosi oblatori per persona o persone da dichiarare, dovranno essi prima della chiusura del protocollo d'asta dichiarare la persona nel nome della quale avranno offerto, e questa dovrà firmare il protocollo stesso, in difetto di che si riterrà obbligato in proprio l'oblatore.

5. I beni stabili tutti cadenti in questi capitoli si vendono a corpo e non a misura, e li fabbricati con ogni relativo infisso, e così e come ed in quanto appartengono alle dite venditrici e sono da esse posseduti insieme al diritto di decima nei comuni di Peraga e Cadonoghe in base dei loro titoli e con tutte le inerenti ragioni, pertinenze, servitù, pesi e vincoli reali tanto verso privati, quanto verso corpo morali e consorzi, e sebbene non specificati nelle perizie giudiziali ed in questi capitoli, e nello stato né più né meno in cui si trovano e si troveranno all'atto dell'asta e della loro materiale tradizione agli acquirenti, e non altrimenti, senza alcuna responsabilità delle dite stesse per quanto anche è avvenuto dall'epoca delle giudiziali perizie sino ad oggi, dovendosi del resto ritenere l'acquirente posto per le ragioni si attive che passive dei beni da vendere come sopra, in luogo, diritto e stato delle dite venditrici, e come se il medesimo ne facesse l'acquisto direttamente dalla signora Regina Levi Muja del fu Samuel maritata Marina, da cui principalmente ebbero dato le venditrici stesse e da qualsiasi altro loro autore.

6. Quanto agli stabili ed enti soggetti a qualsivoglia annua prestazione passiva perpetua in danari od in generi, o riguardo ai quali compete alla parte venditrice il diritto di percepire un'annua prestazione attiva perpetua in danaro, generi ed oggetti qualunque, venga trasiuta nell'acquirente coi diritti derivanti dai singoli speciali titoli ogni inerente obbligazione e particolarmente quella di farsi riconoscere senz'altro come successo alle dite venditrici e di soddisfare quanto e rispettivamente dovuto ai terzi interessati in forza dei titoli stessi, e ciò per ogni conseguente effetto di ragione e di legge.

7. Il possesso e godimento dei beni di cui trattasi si accorda al deliberatario col giorno 7 ottobre del corrente anno 1867, quindi da tale epoca tutte le pubbliche imposte riferibili ai beni e diritti stessi sotto qualsivoglia denominazione e tanto erariali che provinciali e comunali, e li pesi e le prestazioni annue d'ogni sorta incumbenti ai beni anzidetti, compreso l'annuo premio di assicurazione delle case civili e coloniche staranno a carico del deliberatario, che dovrà fare al più presto la rifusione alle dite venditrici di quelle somme che esse avessero per alcuno di detti titoli pagato in corrispondenza all'epoca del godimento come sopra accordato al predetto deliberatario.

Soltanto rispetto al diritto di decima di cui nel lotto XXIII, si dichiara che il relativo godimento avrà principio col 1. gennaio del p. v. anno 1868.

8. Resta investito il deliberatario di ogni diritto ed obbligazione spettante ed incumbente alle dite venditrici relativamente a tutte le vigilanti verbali e scritte locazioni dei beni e diritti sindacati, unendosi ad ogni migliore effetto sotto la lettera A riguardo ai singoli beni da vendere come sopra il prospetto di tutti li diversi affittuari, colla sommaria indicazione dei fitti e pigioni tanto in danaro che in generi da ognuno dovuti.

9. Quanto ai crediti per fitti arretrati che le dite venditrici professano verso i singoli affittuari dei beni rustici da vendersi come sopra e dei quali all'atto dell'asta sarà esibita all'acquirente precisa nota giusta le risultanze di allora del libro provinciale si dichiara che col fatto della vendita dei beni stessi, detti crediti si riterranno ceduti senz'altro al deliberatario, il quale sarà tenuto di soddisfare a titolo di corrispettivo di tale cessione il 25, venticinque per cento dell'importo nominale dei crediti medesimi, e ciò in effettivo numerario ed entro due mesi decorribili dal giorno dell'intimazione del decreto di delibera e nelle mani del rappresentante delle dite venditrici, come è stabilito nell'infra scritto art. 14 di questi capitoli.

10. Sarà tenuto il deliberatario di farsi intestare nei registri censuari come possessore pieno, o diretto od utile soltanto dei beni stabili di cui in questi capitoli nel termine prescritto dai vigilanti regolamenti, e ciò a tutte sue spese, e siccome riguardo ad alcune frazioni dei beni stessi, sebbene scettanti di diritto alla parte venditrice, e da questa possedute di fatto, trovansi nei registri suddetti tuttavia intestati li di lei autori, così dovrà stare a tutto carico del deliberatario ogni incumbente per regolarizzare tali intestazioni, ed ogni conseguenza delle pratiche relative.

11. Resta stabilito che non ostante la voltura censuaria a cui dovrà procedere l'acquirente come nel precedente articolo 10, essa non produrrà a suo favore altro effetto che quello di farlo riconoscere in pubblico ed in privato come possessore materiale dei beni di cui trattasi, e quindi obbligato al pagamento delle pubbliche imposte, Ma non si intenderà mai trasferito nel medesimo il dominio dei beni venduti se non in seguito all'integrale pagamento del prezzo di delibera e all'esatto adempimento di tutti li presenti capitoli giusta il prescritto del § 439 del Reg. Giud. austriaco tuttavia vigilante nelle Venete Provincie, il quale si ritiene qui dedotto espressamente in contrattazione.

12. Il prezzo dei beni e realtà da vendere come sopra dovrà pagarsi dal deliberatario in effettivo numerario in due rate, l'una dell'importo di una terza parte del prezzo medesimo entro due mesi a partire dal giorno in cui gli sarà stato intimato il decreto di delibera e l'altra dell'importo degli altri due terzi del prezzo anzidetto entro un anno a partire dall'epoca anzidetta, e nell'importo di questi ultimi due terzi sarà imputata la somma che il deliberatario avrà depositata in esecuzione dell'articolo 1. di questi capitoli.

Qualora però la delibera abbia luogo per lotti separati, ed il prezzo di uno o più di tali lotti non superi la somma di it. Lire 3000, questo prezzo dovrà pagarsi dal deliberatario in una volta sola nel termine dei due mesi decorribili come sopra, salvo sempre al medesimo di imputare nel relativo pagamento il fatto deposito.

13. Sul detto prezzo decorrerà dal giorno sette, 7 ottobre del corrente anno l'interesse nelle misure del 5, cinque per cento all'anno che verrà pagato in via scalare od in una volta sola secondo i casi come sopra contemplati, e precisamente alle epoche in cui deve farsi come sopra il pagamento delle due rate di capitale.

14. Ogni pagamento si di capitale che d'interessi dovrà farsi in Padova, o in Venezia a seconda del domicilio eletto come all'art. 2. nelle mani del signor Dott. Giov. Dom. Mazzocchi o della persona o ditta in una di dette due città domiciliata che venisse sostituita dal medesimo nella sua qualità di procuratore dei signori sovventori delle a. L. 345,000, che sono ad un tempo gli amministratori stabili concorsuali dei suddetti beni, e colle facoltà tutte portate dal giudiziale protocollo delle deliberazioni dei creditori verso i due concorsi Marietti e Soresi di Milano seguito avanti l'ora cessato Tribunale di prima istanza civile di Milano nel giorno 27 marzo 1845 N. 23805-23843 a cui si abbia la debita relazione.

15. Oltre il prezzo di delibera dovrà il deliberatario soddisfare annualmente e nei tempi luoghi e modi soliti le seguenti perpetue prestazioni, il cui capitale importo è già detratto dal rispettivo valore di perizia dei beni indicati negli infra scritti lotti e cioè:

a) Alla Mensa Vescovile di Padova in relazione ai beni obnoxii compresi negli infra-

1. Moggia 8.— 3.8 di frumento in natura.
 2. Quattro quinti d'un carro di fieno, e
 3. aust. Lire 97.10, ora it. Lire 82.92, in effettivo danaro,
- più nei modi consueti la decima sui prodotti afficente li beni descritti nel lotto II lettera e.
- b) Alla signora Elisa Zanchin vedova Saetta aust. Lire 5.50, ora it. Lire 4.75 onere pur questo afficente li beni descritti nel suddetto lotto II lett. c.
- c) All'ospedale dei Fatebenefratelli in Padova successo all'ora defunto Silvestro Camerini la somma di aust. Lire 1.63, ora it. L. 1.40, peso questo afficente la casa posta in Padova costituente il lotto XIX, e
- d) Alla signora Giovannina Nicoletti nata Antonello la somma di aust. Lire 26 57, ora it. Lire 22.96, quale annualità passiva afficente il diritto di decima compreso nel lotto XXII.

16. Dovrà pure il deliberatario oltre il prezzo di delibera rifondere alla parte venditrice dietro esibizione di semplice nota, tutte le spese di asta e delibera, come dovrà soddisfare la tassa di trasferimento della proprietà ed ogni altra relativa imposta prescritta dalle vigilanti leggi od anche attivabile nel frattempo, e così pure sottostare alle spese ed alla tassa delle quitanze del prezzo, a quella dell'istromento di cui nell'infra scritto articolo 19 ed ogni altra dipendente ed occasionata da questo contratto.

Nel caso di delibera degli stabili di cui trattasi per lotti separati le spese e tasse di cui sopra dovranno stare a carico dei deliberatarii in proporzione dell'importo del rispettivo acquisto.

17. Fino a che il deliberatario non avrà pagato l'intero prezzo di delibera, non potrà vendere, cedere, ipotecare, né alienare in qualsiasi altro modo gli stabili ed enti acquistati, né tampoco manometterli, o deteriorarli, come non potrà demolire per qualsivoglia titolo le case e li fabbricati calenti in questo contratto.

18. Siccome pende nante la Pretura di Camposampiero un giudizio contro il signor Giov. Antonio Vianello di Venezia proposto colla petizione 19 agosto 1865, N. 5790 e diretto a ripristinare una servitù di passaggio a favore di alcuni fondi posti nel comune di Villanova compresi nel lotto XII, così si dichiara che ogni conseguenza del suddetto giudizio, come ogni spesa per la sua continuazione da oggi in avanti dovrà stare a carico esclusivamente del deliberatario dei beni anzidetti.

Gli stessi obblighi incomberanno al medesimo riguardo a qualunque altro giudizio attivo o passivo riferibile ai beni di cui trattasi, e proposto o proponibile in pendenza della vendita di cui nei presenti capitoli.

19. Il deliberatario, che avrà soddisfatto per intero il prezzo di delibera ed avrà dato esecuzione ad ogni altro obbligo assunto con questo contratto, sarà tosto immesso nel possesso civile dei beni acquistati anche mediante formale istromento, che a li piacesse di stipulare, e potrà ottenere l'aggiudicazione della proprietà dei beni medesimi dalla competente autorità giudiziaria e la conseguente voltura.

All'atto del finale pagamento del prezzo e dello istromento di cui sopra verranno consegnati al deliberatario i documenti di provenienza dei beni compresi in questi capitoli di vendita, in quanto li documenti stessi sono posseduti dalle masse venditrici.

20. Mancando il del beratario all'adempimento totale o parziale anche di un solo dei presenti capitoli, potranno le dite venditrici provocare una nuova subasta dei beni di cui sopra a tutto rischio, pericolo e spesa di esso deliberatario, a carico del quale staranno tutti li danni che alle dite sud etie provenissero anche per un minore ricavo riguardo al prezzo dei beni stessi che da una nuova subasta si avesse da conseguire. Nel caso poi che il deliberatario non pagasse nei termin come sopra stabiliti in tutto od in parte il prezzo d'acquisto coi relativi interessi, perderà altresì irremissibilmente il deposito fatto giusta l'articolo primo di questi capitoli, il qual deposito sarà devoluto senz'altro alle dite venditrici, rinunciandosi fin d'ora dall'acquirente per detto caso al beneficio portato dalla parte finale del § 1386 del codice civile aust.

21. Tutti li presenti capitoli si dichiarano corrispettivi e formanti in complesso un unico contratto, e le singole obbligazioni dai medesimi portate passeranno negli eredi e successori del deliberatario in via so idale come se fossero assunte nei modi e per gli effetti portati dal § 891 del codice civile aust.

22. Li presenti capitoli sono firmati dal Dott. Giovanni Domenico Mazzocchi anche come Amministratore stabile del concorso dei creditori verso l'oberta ditta Pietro e fratelli Marietti di Milano, e dal signor Edoardo de Welz nella sua qualità di amministratore stabile del concorso dei creditori verso l'altra oberta ditta fratelli Soresi pure di Milano per abbondanza, e dal tassativo oggetto di dichiarare che esso Dr. Mazzocchi colla veste di procuratore della signori sovventori delle aust. lire 345,000 come sopra nominati amministratori stabili concorsuali delle sostanze tutte di compendio delle quali sono li beni ed enti infra descritti, deve ritenersi fin d'ora autorizzato a procedere da solo, senza che più faccia d'uopo dell'intervento di detto signor De Welz, sia agli atti d'asta e delibera, sia a qualunque altro successivo atto ed incumbente relativo all'esecuzione di questi capitoli, ed anche di suddividere all'epoca delle aste gli infra scritti lotti, di accettare mezzi cauzione diversi da quelli indicati nel precedente articolo 1. primo, di detti capitoli, e di fare altresì quelle modificazioni ai capitoli stessi che fossero consigliate dalle circostanze e dalla convenienza di mandare a luogo l'alienazione dei beni di cui si tratta.

SE G U E

la Descrizione dei beni e realtà da vendersi desunta, riguardo ai beni posti nella città e distretto di Padova dalla relazione di stima degli ingegneri giudizialmente eletti Giovanni Trevisan ed Antonio Zabeo 11 dicembre 1856, riguardo ai beni posti nel distretto di Camposampiero Provincia di Padova dall'altra relazione di stima dei suddetti ingegneri 30 dicembre 1856, riguardo ai beni posti nel distretto di Cittadella provincia suddetta dall'altra relazione di stima dei predetti ingegneri 9 marzo 1857 e riguardo finalmente ai beni posti nel distretto di Mirano provincia di Padova dall'altra relazione di stima dei predetti ingegneri 9 settembre 1856, alle quali perizie tutte le masse venditrici pel maggiore dettaglio ed identificazione si riferiscono.

LOTTO I.

che comprende li beni descritti nella Giudiziale Perizia 30 dicembre 1856 dal N. 1. al N. 13, inclusivamente.

a) Fondi arativi, vitati e prativi con caseggiati civile e rustici di piena proprietà posti nel comune di S. Giorgio delle Pertiche distretto di Camposampiero, affittati a diversi, e distinti in Mappa coi N. 86, 213, 1101, 1102, 1105, 1110, 1162, 1163, 1164, 1175, 1178, 1179, 1201, 1205, 1203, 1207, 1212, 1213, 1214, 1215, 1218, 1219, 1220, 1221, 1227, 1230, 1235, 1237, 1238, 1246, 1271, 1273, 1274 e 1275 della complessiva superficie di met. pert. 396:92 colla rendita di aust. L. 817:59 e del valor peritale (compreso il decimo di aumento in causa delle molteplici migliorie fatte sui detti beni nel decorso decennio) di già aust. L. 39,392:10 pari a fiorini 13,787:23 ora Ital. L. 34,042:55

b) Chiusura costituita di un fondo aratorio vitato con casa colonica ed orto posta nel suddetto comune in Mappa ai N. 1208, 1209 e 1224. di met. pert. 8:31 colla rendita di aust. L. 19:76 soggetta a livello, e come in fatto versa la mensa Vescovile di Padova (1) del valore depurato dal capitale corrispondente all'annua prestazione passiva di Aust. L. 777:40 pari a fiorini 272:09 ora » 671:83

Totale valore del Lotto I. Ital. L. 34,714:38

(1) L'annua prestazione dovuta alla Mensa Vescovile di Padova consiste come segue :

a) In moggia 8. 3.8 di frumento in natura.	
b) In quattro quinti di un carro di fieno.	
c) In aust. L. 97:10 ora, ital. L. 83:89 in danaro effettivo.	
Nella Perizia giudiziale 30 dicembre 1856 furono dichiarati affetti a detto vincolo di beni posti nei comuni di S. Giorgio delle Pertiche S. Michele delle Badesse e di Campodarsege descritti sotto li N. 13, 14, 17, 57, 59, e 60 della perizia stessa e fu ritenuto che detta annua prestazione fosse valutabile complessivamente in aust. L. 605. 69.	
E siccome li detti beni in totalità presentano la rendita censuaria di aust. L. 715 circa, così li periti giudiziali ritengono di dividere la prestazione stessa in proporzione della pre letta annua rendita.	
Quindi ai fondi obnoxii compresi in questo Lotto I. (lettera b) hanno attribuito l'annua prestazione passiva di Aust. L. 16:73	
A quelli compresi nel lotto II. e distinti nelle seguenti tre parti cioè	
Alla partita e). aust. L. 19:52	
Alla partita d). » 90:18	
Alla partita e). » 445:74	
» 555:44	
Ai fondi compresi nel Lotto VII. lettera b). » 28:21	
e finalmente al fondo compreso nel Lotto VIII lettera b). » 5:31	
Totale Aust. L. 605:69	

Lotto II.

che comprende li beni descritti nelle giudiziali perizie 30 dicembre 1856 dal N. 14 al N. 20 inclusivamente ed al N. 59, e 11 dicembre 1856, sotto la lettera A, N° V., subalterni lettera K.

- a) Fondi arativi vitati di piena proprietà affittati a diversi, posti nel suddetto Comune di S. Giorgio delle Pertiche... 2,161:18
- b) Fondo arativo arborato vitato egualmente di piena proprietà affittato a Paschetto Antonio... 395:92
- c) Chiusura costituita di un fondo arativo vitato con casolare e casetta... 288:46
- d) Corpo di fondi arativi, vitati e prativi senza casa... 3020:02
- e) Altro corpo di fondi arativi vitati e prativi con casa colonica... 7,823:91
- f) Diretto dominio di un fondo arativo, arborato vitato in mappa... 172:83

Totale valore del Lotto II. Ital. L. 13,772:32

Lotto III.

che comprende li beni descritti nella Giudiziale Perizia, 30 dicembre 1856 dal N. 21 al N. 31 inclusivamente

- Fondi aratorii, vitati e prativi con case rustiche di piena proprietà... 7596:56

Lotto IV.

che comprende i beni descritti nella Giudiziale Perizia, 30 dicembre 1856 dal N. 32 al N. 41 inclusivamente, e dal N. 45 al N. 50 inclusivamente.

- a) Fondi aratorii, vitati e prativi con case coloniche di piena proprietà... 7661:98
 - b) Diretto dominio di un fondo arativo vitato in mappa... 237:13
 - c) Diretto dominio di altro fondo arativo vitato in mappa... 67:40
 - d) Altro diretto dominio di un fondo arativo nella mappa... 432:10
- Totale valore del lotto IV. Ital. L. 8,398:61

Lotto V.

che comprende lo stabile descritto nella giudiziale Perizia 30 dicembre 1856, col Num. 51.

- Fondo arativo vitato di piena proprietà posto nel Comune di Piombino... 344:98

Lotto VI.

che comprende li beni descritti nella Giudiziale Perizia 30 dicembre 1856, ai Numeri 52, 53 e 54.

- Fondi arativi, vitati senza casa di piena proprietà, posti nel Comune di Santa Eufemia... 1422:46

Lotto VII.

che comprende gli stabili descritti nella Giudiziale Perizia 30 dicembre 1856, ai Numeri 55, 56 e 57.

- a) Fondo arativo e vitato con prato di piena proprietà... 987:05
 - b) Altro fondo arativo e vitato con casa colonica... 419:30
- Totale valore del Lotto VII. Ital. L. 1,407:25

Lotto VIII.

che comprende gli stabili descritti nella Giudiziale Perizia a 30 dicembre 1856 ai Num. 58, 60, 61, 62 e 63.

- a) Fondi arativi vitati e prativi con casa colonica ed orto... 10,150:--
- b) Fondo aratorio vitato posto nel suddetto Comune... 84:86

Totale valore del Lotto VIII. Ital. L. 10,234:86

Lotto IX.

che comprende gli stabili descritti nella Giudiziale Perizia 30 dicembre 1856 dal N. 64 al N. 69 inclusivamente, ed ai Num. 71, 72, 74, 75 e 77.

- a) Fondi arativi e vitati con casa colonica ed orto di piena proprietà... 6,330:76
- b) Diretto dominio di un fondo arativo vitato in mappa... 198:08
- c) Altro diretto dominio di fondi arativi vitati con casa colonica... 869:04
- d) Altro diretto dominio di un fondo arativo vitato in mappa... 36:81
- e) Altro diretto dominio di un fondo arativo vitato in mappa... 49:09
- f) Altro diretto dominio di un fondo arativo vitato in mappa... 207:41

Totale valore del Lotto IX. Ital. L. 7,601:19

Lotto X.

che comprende gli stabili descritti nella Giudiziale Perizia 30 dicembre 1856, dal N. 78 al N. 89 inclusivamente.

- Diversi fondi arativi vitati ed in poca parte prativi con case coloniche... 17,785:71

Lotto XI.

che comprende gli stabili descritti nella Giudiziale Perizia 30 dicembre 1856 dal N. 90 al N. 103 inclusivamente.

- Diversi fondi arativi arborati vitati di piena proprietà affittati a diversi... 11,485:97

Lotto XII.

che comprende gli stabili descritti nella Giudiziale Perizia 30 dicembre 1856 dal N. 104 al N. 129 inclusivamente.

- a) Diversi fondi arativi arborati vitati ed anche prativi con case coloniche... 18,924:54
- b) Diretto dominio di una casa colonica con orto... 73:63
- c) Altro diretto dominio di una casa colonica con prato... 93:68
- d) Altro diretto dominio di un fondo arativo vitato... 244:91
- e) Altro diretto dominio di un fondo arativo vitato con casa colonica... 432:96
- f) Altro diretto dominio di un fondo arativo vitato con casa colonica... 362:97

Totale valore del Lotto XII. Ital. L. 20,132:68

Lotto XIII.

che comprende li beni descritti nella Giudiziale Perizia 30 dicembre 1856 ai Numeri 133, 134, 135, 136, 157, 158 e 159.

- Diversi fondi arativi arborati e prativi con case coloniche ed orti di piena proprietà... (7) Vedi la Nota N. (1).

(2) Vedi la Nota N. (1).

(3) Vedi la Nota N. (1).

(4) Vedi la Nota N. (1).

(5) Nella Perizia Giudiziale 30 dicembre 1856 al progressivo N. 59 venne dai periti valutato il diritto di decima sui prodotti, dell'annuo imposto di austr. L. 34.

(6) Vedi la Nota N. (1).

605, 608, 609, 610, 611, 613, 625, 669, 730, 763, 765, 825, 826, 827, 832, 833, 834, 844 e 1240 della complessiva superficie di pertiche 462:49 colla rendita di austriache L. 1747:62 e del valore peritale di già austr. L. 33,877:80 pari a fiorini 11,857:23, ora Ital. L. 29,277:11

Lotto XIV.

che comprende li beni descritti nella Giudiziale Perizia 30 dicembre 1856 dal N. 137 al N. 151 inclusivamente.
Diversi fondi arativi arborati e vitati con case coloniche ed orti di piena proprietà affittati a diversi, posti nel suddetto Comune di *Murelle* e marcati in Mappa coi numeri 573, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 789, 791, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 810, 919, 925, 977, 986, 989, 1110, 1111, 1115, 1116, 1222, 1224, 1227 e 1239, oltre i due fondi in Mappa a parte del N. 793 aratorio vitato di pert. 2:20 colla rendita di austr. L. 4:80, ed al N. 1266 pascolo di pert. 3:10 non per anco intestato colla rendita di austr. L. 1:30, della complessiva superficie di metriche pert. 324:58 colla rendita di austr. L. 1039:81 e del valor peritale (compresi li suddetti due fondi l'uno a parte del N. 793 valutabile austr. L. 200, e l'altro al Num. 1266 valutabile austriache L. 93) di già austriache L. 225,737, pari a fiorini 9007:95 ora Ital. L. 22,241:86

Lotto XV.

che comprende li beni descritti nella Giudiziale Perizia 30 dicembre 1856 dal N. 152 al N. 156 inclusivamente.
Diversi fondi arativi arborati vitati con casolare di piena proprietà affittati a diversi, posti nel suddetto Comune di *Murelle* e marcati in Mappa coi Num. 1121, 1135, 1133, 1149, 1153, 1253 e 1254 (questo ultimo pascolo di pert. —:76, colla rendita di austr. L. —:32 e non per anco intestato), della complessiva superficie di pert. 42:63 colla rendita di austr. L. 101:86 del peritale valore (compreso il predetto fondo a pascolo al N. 1254 valutabile austr. L. 28) di già austr. L. 3077, pari a fior. 1076:95, ora Ital. L. 2,659:14

Lotto XVI.

che comprende li beni descritti nelle Giudiziali Perizie 30 dicembre 1856 al N. 160 e 9 marzo 1857 ai Num. I. e II.
a) Diversi fondi parte aratorii vitati, parte aratorii semplici, parte a prato, parte a bosco dolce, parte a risaia, e parte a stagno con casa colonica ed orto di piena proprietà affittati a diversi, posti nel Comune di *Villadeleonte* distretto di Camposampiero e marcati in Mappa coi Num. 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1501, 1502, 1503, 1504, 1986, 2014, 2016, 2007 e 2008 oltre i fondi nella Mappa predetta ai Num. 1491, 1972 e 1973 di pert. 3:62 colla rendita di austr. L. 1351 della complessiva superficie di pert. 149:98 colla rendita di austr. L. 483:90 e del peritale valore (compresi li suddetti fondi ai Num. 1491, 1972 e 1973 valutabili austriache L. 150) di già austriache L. 8298:60 pari a fiorini 2904:50 ora Ital. L. 7171:63
b) Due fondi l'uno aratorio e l'altro a prato di piena proprietà affittati a diversi, posti nel Comune di *S. Martino di Lupari* distretto di Cittadella e marcati in Mappa coi Num. 5, 537 e 538 della complessiva superficie di metr. pert. 5,75 colla rendita di austr. L. 9:55 e del peritale valore di austr. L. 525:80, pari a fiorini 184:03, ora » 454:40

Totale valore del Lotto XVI Ital. L. 7,626:03

Lotto XVII.

che comprende gli stabili descritti nella Giudiziale Perizia 9 settembre 1856 sotto la lettera A. N. I., e B. N. II., III., IV. e V.
a) Diversi fondi aratorii vitati ed in poca parte prativi, escluso il casolare, di piena proprietà, affittati a *Carraro Giacomo* detto *Soldan* posti nel Comune di *S. Maria di Sala* distretto di Mirano, e marcati in Mappa coi Num. 444, 443, 449, 1134, 1133, 1231, 1232, 1233, 1234 e 1235 della complessiva superficie di pertiche 50,72, colla rendita di austr. L. 194:66, e come in fatto e del peritale valore, omissis il valore del casolare di ragione dell'affittuario suddetto, di già austr. L. 2331:40, pari a fior. 990:99, ora Ital. L. 2446:89
b) Fondi aratorii vitati con casa colonica ed orto di piena proprietà affittati a *Nostran Luigi* posti nel Comune di *Caltana* Distretto suddetto, e marcati in Mappa coi N. 931, 933, 933 e 934 della complessiva superficie di pert. 14,49 colla rendita di austr. L. 50:34, e del peritale valore di già austr. L. 1124:40, pari a fiorini 393:54, ora Ital. L. 971:70
c) Diretto dominio di un fondo arativo vitato posto nel suddetto Comune di *Caltana* e marcato in Mappa al N. 773 di pert. 2:56 colla rendita di austr. L. 5:89, pel quale l'attuale livellario *Coi Angelo* detto *Campanaretto* corrisponde l'annuo canone di stara 1.2 frumento e N. 2 galli o pollastri, del capitale valore di già austr. L. 149:20, pari a fior. 52:22, ora » 128:94
d) Altro diretto dominio di diversi fondi arativi posti nel suddetto Comune di *Caltana* e marcati in Mappa coi Num. 1043, 1093, 1070, 1078 e 1035 della complessiva superficie di pert. 29,63 colla rendita di austr. L. 68:27, pel quale gli attuali livellari nobili sigg. *Consorti Arrigoni* corrispondono l'annuo canone di moggia 1,4 frumento, del capitale valore di già austr. L. 1651:20, pari a fiorini 577:92, ora » 1,426:96

Totale valore del Lotto XVII Ital. L. 4974:49

Lotto XVIII.

che comprende gli stabili descritti nelle Giudiziali Perizie 9 settembre 1856, sotto a lettera C ai Num. VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII, 11 dicembre 1856, sotto a lettera A. N. III subalterne lettere e, f, g ed h, e N. IV subalterna lettera i, e 30 dicembre 1856 sotto il N. 76.
a) Diversi fondi arativi vitati in poca parte anche prativi con case coloniche ed orti di piena proprietà affittati a diversi, posti nel Comune di *Mellaredo* Distretto di Mirano, marcati in Mappa coi N. 31, 77, 86, 83, 96, 204, 421, 441, 532, 602, 677, 693, 699, 610 e 611 della complessiva superficie di pertiche 161:82 colla rendita di austr. L. 462:81 e del valore peritale di già austr. L. 12,644:20 pari a fiorini 4425:47, ora Ital. L. 10,927:09
b) Diversi fondi arativi arborati vitati con casa colonica ed orto di piena proprietà affittati a diversi, posti nel Comune di *Peraga* Distretto di Padova, marcati in Mappa ai N. 123, 128, 162, 163, 164, 166, e 526 della complessiva superficie di pertiche 182:04 colla rendita di austr. Lire 315:18 e del valor peritale di già austr. Lire 13,331:80 pari a fior. 4666:13 ora » 11,521:30
c) Diretto dominio di un fondo arativo arborato vitato posto nel suddetto comune di *Peraga* e marcato in mappa col N. 897 di pert. 10:70 colla rendita di austr. Lire 38:63 pel quale gli attuali livellarij *eredi del fu nob. Paolo Boldi* corrispondono l'annuo canone di stara 4 frumento del capitale valore di già austr. Lire 400 pari a fior. 140, ora » 345:68
d) Altro diretto dominio di un fondo arativo arborato vitato con casa colonica ed orto, marcati in mappa del predetto comune di *Peraga* coi N. 196, 197 e 198 della complessiva superficie di pertiche 6:03 colla rendita di austr. Lire 24:59 pel quale gli attuali livellarij *Pessato Sante* e *Consorti figli ed eredi del fu Giuseppe* pagano l'annuo canone di austr. Lire 22:12 pari ad it. L. 19:11 del capitale valore di già austr. L. 442:40 pari a fior. 154:84, ora » 382:32

Totale valore del lotto XVIII. ital. L. 23,176:39

Lotto XIX.

che comprende il caseggiato con adiacenze descritto nella perizia giudiziale 11 dicembre 1856 sotto la lettera A. N. II e subalterna lettera A.
Casa civile con corte ed orto di piena proprietà posta nella città di Padova contrada detta bastioni di Porciglia ai nuovi civici N. 3131, 3131 A, e 3131 B affittata alla signora *Giuseppina Ferreto Salvadori* e nella Mappa del Comune di Padova marcata come segue
al N. 1647 Casa di Pert. — 70 Aust. L. 391:50
» 1648 Due luoghi terreni » — 17 » 33—
» 1649 Orto » — 98 » 9 61

In tutto pertiche. 1:85 Aust. L. 434:11

oggetta all'annua prestazione passiva di aust. L. 1:63, ora ital. L. 1:81, verso l'ospital de' *fatebenefratelli* in Padova successo al signor *Silvestro Camerini*, del peritale valore, dedotto l'importo capitale di detta annua prestazione di già aust. L. 7967:40 pari a fiorini 2788:59 ora Ital. L. 6,885:40

Lotto XX.

che comprende lo stabile descritto nella giudiziale perizia 11 dicembre 1856 sotto la lettera a N. II subalterna lettera b.
Diretto dominio di due case poste nella città di Padova contrada di S. Andrea al civico N. 642 e marcate in Mappa di quel Comune come segue:
N. 3032 1 Casa al piano terreno e porzione del 1.° e 3. piano Pert. —. 19 Aust. L. 119:04
N. 3032 2 Porzione del 2. 3. piano » —. » » 30:72
N. 3033 — Casa che si estende nel 1. piano al N. 1032. » —. 03 » » 30:72

In tutto Pert. —. 22 Aust. 180:46

Lotto XXI.

che comprende lo stabile descritto nella giudiziale perizia 11 dicembre 1856 sotto la lettera a N. II subalterna lettera c.
Altro diretto dominio della casa con bottega e portico posta nella città di Padova contrada di S. Giovanni alle Navi al civico N. 1861-1862 marcato nella Mappa di quel comune al N. 4103 che si estende sopra il N. 4107 con portico ad uso pubblico di pertiche —, 23 colla rendita di austr. L. 238:40, pel quale l'attuale livellaria signora *Emilia Peccolo* del fu Antonio corrisponde l'annuo canone di austriache L. 248, pari ad italiane L. 214:32 più libbre 6, sei di zucchero, del capitale valore di già austr. L. 5032:— pari a fiorini 1761:20, ora Ital. L. 4348:64

Lotto XXII.

che comprende lo stabile descritto colla giudiziale Perizia 11 dicembre 1856, sotto la lettera A. N. II subalterna lettera d.
Altro diretto dominio di altra casa con bottega e portico posta nella città di Padova contrada di S. Giobbe al civico N. 520, e marcata nella Mappa di quel Comune col N. 3018 con portico ad uso pubblico di pertiche —, 18 colla rendita di austr. L. 276:48, pel quale l'attuale livellario signor *Giovanni dalle Nogare* successo a *Francesco Loriggiola* deve corrispondere l'annuo canone di austr. 121:56, ora italiane L. 105:05 del capitale valore di già austr. L. 2431:20 pari a fior. 850:92, ora Ital. L. 2101:03

Lotto XXIII.

che comprende il diritto reale di decima come abbasso descritto nella Giudiziale Perizia 11 dicembre 1856 sotto la lettera B.
Diritto di decima attiva sopra 223 corpi di terra posti per la massima parte nel Comune di *Peraga* e pel resto in quello di *Cadoneghe* distretto di Padova della complessiva superficie di pertiche 5,334:95, fra cui sono comprese pert. 1050:39 esenti da detto vincolo, e come è dettagliatamente descritti nel Prospetto o catasto unito sotto la lettera B. alla relazione di perizia 11 Dicembre 1856 degli ingegneri giudizialmente eletti *Giavanni Trevisan* ed *Antonio Zabeo*, colla indicazione sia del cognome e nome dei singoli possessori dei fondi soggetti a decima, sia della speciale rispettiva qualità, coltivazione e superficie censuaria di ciascun fondo gravato, sia finalmente dei numeri con cui tali fondi sono marcati nelle Mappe censuarie, il quale diritto di decima, ora tenuto in affitto dal Nob. dottor *Giovanni Battista Arrigoni*, dedotto il quoto devoluto al beneficio parrocchiale di *Peraga*, ed il capitale corrispondente all'annua prestazione perpetua di aust. L. 26:57, ora ital. L. 22:96, che ora si paga per detta decima alla signora *Giovannina Niccolletti* nata *Antonello*, è del peritale valore di già austr. L. 32,759:14 pari a fiorini 11,465:70, ora Ital. L. 28,310:37

RIASSUNTO

Lotto I.	It. Lire	34,714:38
» II.	»	13,772:32
» III.	»	7,596:56
» IV.	»	8,398:61
» V.	»	344:98
» VI.	»	1,422:46
» VII.	»	1,407:25
» VIII.	»	10,234:86
» IX.	»	7,691:19
» X.	»	17,785:71
» XI.	»	11,485:97
» XII.	»	20,132:68
» XIII.	»	29,277:11
» XIV.	»	22,241:86
» XV.	»	2,659:14
» XVI.	»	7,626:03
» XVII.	»	4,974:49
» XVIII.	»	23,176:39
» XIX.	»	6,885:40
» XX.	»	2,332:64
» XXI.	»	4,348:64
» XXII.	»	2,101:03
» XXIII.	»	28,310:37

TOTALE It. Lire 268,920:07

Diconsi Italiane Lire duecentosessantottomila novecentoventi e cent. sette.
Locchè si pubblici nel giornale di questa città e mediante affissione nei soliti luoghi, nonchè nei distretti di Camposampiero, Cittadella e Mirano.

Dal R. Tribunale Provinciale, Padova 30 agosto 1867

IL PRESIDENTE

ZANELLA

CARNIO d.

(2 Pabb. N. 366)

Padova, Tip. F. Saccetto 1867.

